



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 6208/9B4/Area I

data del protocollo informatico

Ai Sig.ri Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi  
dei Comuni della Provincia

= Loro Sedi =

OGGETTO: Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.-

L'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 ha introdotto nell'ordinamento talune norme volte a dare attuazione alla direttiva europea relativa alla previsione di un indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

Tale articolo ha dato sostanziale attuazione alla legge 27 giugno 2013, n. 77 con la quale l'Italia ha proceduto alla ratifica e esecuzione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, convenzione che costituisce il primo atto giuridicamente vincolante, sotto il profilo internazionale, volto a delineare un quadro normativo omogeneo contro qualsiasi forma di violenza di genere.

La sensibilità del legislatore verso una problematica di così peculiare valenza sociale si è tradotta nel recente Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 che, apportando modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122, consente, nell'ottica del rafforzamento delle misure assistenziali a favore delle vittime di reati intenzionali violenti occorsi dal 30 giugno 2005 fino all'entrata in vigore della legge, di presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per ottenere i benefici di legge entro la data del 31 dicembre p.v., prolungando, quindi, il termine originariamente fissato al 30 settembre 2019.

Tale termine si applica, anche, per coloro che abbiano già percepito un indennizzo a carico del Fondo di solidarietà ai sensi della citata Legge 122/2016, per richiedere una integrazione del beneficio ricevuto secondo i nuovi importi fissati con decreto interministeriale.

Il termine del 31 dicembre 2020 si applica, inoltre, anche alle vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 122/2016 potranno, invece, presentare domanda coloro per i quali alla data del 31 ottobre p.v. non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli art. 12 e 13 comma 1 della legge stessa.

Si rappresenta, inoltre, che con decreto interministeriale in data 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 18 del 23.01.2020, sono stati rideterminati gli importi di indennizzo nelle seguenti misure:

- euro **50.000** per il reato di omicidio;
- euro **60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona offesa che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- euro **25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- euro **25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, del codice penale;
- euro **25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- quinquies del codice penale. L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di **10.000** euro.

Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di euro **15.000**.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere il contenuto della presente circolare con l'allegata nota illustrativa in ambito locale con i mezzi che si riterranno opportuni.

Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione.

IL PREFETTO  
( Spena )

MLM/lm

ML



# Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE  
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI  
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

INDENNIZZO PER LE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI AI SENSI DELLA LEGGE  
7 LUGLIO 2016, N. 122

Hanno diritto di accedere al Fondo di rotazione per le vittime dei reati intenzionali violenti coloro i quali siano stati vittime di un reato intenzionale con violenza alla persona, o nel caso di decesso della vittima il coniuge e i figli, in mancanza di questi i genitori e in mancanza dei genitori i fratelli conviventi e a carico, per ottenere un indennizzo pari a:

- euro 50.000 per il reato di omicidio;
- euro 60.000 per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- euro 25.000 per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- euro 25.000 per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- euro 25.000 per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583- *quinqies* del codice penale.
- L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di euro 10.000.

Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di euro 15.000.

L'accesso al Fondo è consentito entro i seguenti termini:

- entro 60 gg. dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime dei reati intenzionali violenti occorsi dal 30 giugno 2005 fino all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016 n. 122;
- entro il 31 dicembre 2020 per le vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- entro il 31 dicembre 2020 per coloro che abbiano già ottenuto un indennizzo per richiederne l'integrazione.

MODULARIO  
INTERNO-5

MOD. 5 G.



# Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE  
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI  
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

## Requisiti di accesso:

- l'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno;
- il requisito di cui sopra non è richiesto se l'autore del reato sia rimasto ignoto, oppure quando quest'ultimo abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato oppure per i crimini domestici;
- che la vittima non abbia concorso nella commissione del reato;
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva o non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a del codice di procedura penale e per reati di evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- che non siano state percepite per lo stesso fatto da soggetti pubblici o privati somme di importo pari o superiore a quello di legge.